

N. 125851 Repertorio

N. 43998 Raccolta

--- ATTO PER ACQUISTO DI AREE INCLUSE NEL P.D.Z. 167 IN VIA ---
--- GUERRAZZI E CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ---
--- EDILIZIA DI TIPO ECONOMICO/POPOLARE ---
--- REPUBBLICA ITALIANA ---

Il giorno tre aprile duemilanove,

03-04-2009

In Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5;
con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile
sono iscritto,

--- sono presenti ---

- CASANOVA Massimo nato a Monza il 31 agosto 1956, che interviene al
presente atto in qualita' di Dirigente della Divisione Politiche della Casa ed
in rappresentanza del " COMUNE DI BERGAMO ", con sede in Bergamo
(BG) piazza Matteotti n. 27, ove per la carica domicilia, codice fiscale:
80034840167, partita iva: 00636460164, in forza dell'articolo 107 del D.lgs
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto
del Sindaco in data 04 maggio 2007 n. 133 - n. 38740 P.G., nonche' della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 Registro - n. 107 prop. del./2006
del 16 gennaio 2007, della determina dirigenziale n. 2068 Reg. Det. del 02
settembre 2008, della determinazione n. 759 Reg. Determinazioni - n. 101
Reg. Direzione in data 27 marzo 2009, esecutive ai sensi di legge;

- BALZARINI Natalino, nato a Bergamo (BG) il giorno 24 dicembre 1951,
che interviene al presente atto in qualita' di Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Consigliere delegato e legale rappresentante della
societa' " COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SOC. COOP. ", con
sede in Bergamo (BG) via San Bernardino n. 59, ove per la carica domicilia,
codice fiscale e numero di iscrizione: 00878180165, in forza di delibera di
consiglio del 26 marzo 2009;

- TOGNI Giacomo, nato a Presezzo (BG) il giorno 05 febbraio 1935, che
interviene al presente atto in qualita' di Consigliere delegato e legale
rappresentante della societa' " SETTE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA ",
con sede in Bergamo (BG) via Alfredo Piatti n. 6, ove per la carica domicilia,
codice fiscale e numero di iscrizione: 00999230162, in forza di delibera di
consiglio del 09 marzo 2009;

- VOLPI Matteo, nato a Seveso (MI) il giorno 17 novembre 1959, che
interviene al presente atto in qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Consigliere delegato e legale rappresentante della
societa' "COOPERATIVA EDILIZIA VALTESSE SOCIETA' COOPERATIVA",
con sede in Bergamo (BG) via Divisione Tridentina n. 2/D, ove per la carica
domicilia, codice fiscale e numero di iscrizione: 02298260163, in forza di
delibera di Consiglio del 03 febbraio 2009.

I predetti, della cui identita' personale io notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue:


--- PARTE PRIMA ---

Trasferimento di aree dalle cooperative edilizie al Comune di Bergamo

--- PRIMA CESSIONE ---

ARTICOLO 1)

La COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SOC. COOP. come sopra
rappresentata, di seguito definita parte venditrice, vende e trasferisce in



NOTAIO
24121 BERGAMO - VIA PARTIGIANI, 5 - TEL. 035/23.50.01 - FAX 035/23.55.68

proprietà al Comune di Bergamo che, come sopra rappresentato, acquista le aree di seguito descritte, in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, della superficie complessiva di circa metri quadrati 5.169 (cinquemilacentosessantatré), ricomprese nel Piano di Zona 167, facenti parte del comparto n. 22 via Moroni/via Guerrazzi.

Le aree cedute, sono contraddistinte, in Catasto come segue:

a) piena proprietà delle seguenti aree:

Al N.C.T., foglio 84:

- mappale 32 di are 09.29, SEMINATIVO 3, r.d.euro 4,08, r.a.euro 5,04;
- mappale 16302 (ex 9212/d) di are 04.42, SEMINATIVO 3, r.d.euro 1,94, r.a.euro 2,40;
- mappale 16303 (ex 10103/a) di are 03.40, SEMINATIVO 3, r.d.euro 1,49, r.a.euro 1,84;
- mappale 16304 (ex 10103/b) di are 06.72, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,95, r.a.euro 3,64

Al N.C.E.U. foglio 84:

- mappale 16317 sub 1, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano T, area urbana di metri quadrati 69 (sessantanove);
- mappale 16317 sub 2, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano S1, area urbana di metri quadrati 51 (cinquantuno).

Al N.C.T., foglio 84:

- mappale 16300 (ex 9212/b) di are 00.65, SEMINATIVO 3, r.d.euro 0,29, r.a.euro 0,35;
- mappale 16299 (ex 9212/a) di are 04.35, SEMINATIVO 3, r.d.euro 1,91, r.a.euro 2,36;
- mappale 16287 (ex 10104/a) di are 08.05, SEMINATIVO 3, r.d.euro 3,53, r.a.euro 4,37.

b) la quota del 44,717% (quarantaquattro virgola settecentodiciasette per cento) in piena proprietà delle seguenti aree:

Al N.C.T., foglio 84:

- mappale 16305 di are 04.80, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,11, r.a.euro 2,60;
- mappale 16306 di are 05.08, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,23, r.a.euro 2,75.

c) la quota dell'88,943% (ottantotto virgola novecentoquarantatré per cento) in piena proprietà delle seguenti aree:

Al N.C.T., foglio 84:

- mappale 16309 di are 02.14, INCOLT.STER., senza reddito;
- mappale 16310 di are 00.20, INCOLT.STER., senza reddito;
- mappale 16311 di are 00.05, INCOLT.STER., senza reddito;
- mappale 16312 di are 00.40, INCOLT.STER., senza reddito;
- mappale 16313 di are 00.75, INCOLT.STER., senza reddito;
- mappale 16314 di are 00.70, INCOLT.STER., senza reddito.

Confini del mappale 32: mappali 16307, 16314, 16306, 36, 28, 16259.

Confini dei mappali 16302, 16303, 16304, 16317 sub 1 e sub 2, 16300, 16299 e 16287 in unico corpo: mappali 16313, 16305, 37, 16272, 16273, 5561, 5537, 5521, 5480, 5467, 16298, 16309, 16310, 16311, 16312.

Confini in unico corpo dei mappali 16305 e 16306 in unico corpo: mappali 16314, 32, 36, 37, 16304, 16313.

Confini in unico corpo dei mappali 16309, 16310, 16311, 16312, 16313, 16314: mappali 16307, 32, 16306, 16305, 16304, 16303, 16302, 16300, 16299, 16287, 16298, 16315.

L'attuale identificazione catastale degli immobili sopradescritti deriva dal frazionamento degli originari mappali 33, 34, 10103, 10104, 16301 e 9212, in forza dei seguenti elaborati:-----

- tipi di frazionamento approvati in data 11 aprile 2008 prot. n. BG0124414, in data 24 dicembre 08 prot. n. BG0433277 ed in data 31 dicembre 2008 prot. n. BG 0441630.-----

Per una piu' precisa indicazione, delimitazione, consistenza e coerenza delle aree sopra indicate le parti fanno pieno ed espresso riferimento alla Tavola n. 2 che, firmata dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera "A".-----

La proprieta' delle aree oggetto di compravendita e' pervenuta alla cooperativa venditrice con atti di compravendita in data 22 luglio 2008 n. 28034/5868 di repertorio del notaio Alberto Maria Cimabella, registrato a Bergamo 1 il 28 luglio 2008 al n. 13456/1t e trascritto a Bergamo il 29 luglio 2008 ai n.ri 48809/2008, 48810/28400, 48811/28401 e atto in data 6 febbraio 2009 n. 125261/435484 di mio repertorio, registrato a Bergamo 2 il 12 febbraio 2009 al n. 1976/1t e trascritto a Bergamo il 16 febbraio 2009 ai n.ri 8232/4388, 8231/4387, 8230/4386.-----

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380; d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e, per quanto applicabile e/o richiamata, legge 28 febbraio 1985 n. 47; successive modifiche e integrazioni) la parte alienante produce il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni in oggetto, rilasciato in data 27 marzo 2009 (protocollo n.648/2009), certificato che, in originale, si allega al presente atto sub "B"; la parte alienante dichiara, inoltre, che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detti terreni e che non sussistono cause di incommerciabilita' dei beni.-----

ARTICOLO 2)-----

Le parti, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 ammonite e consapevoli delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiarano quanto segue:-----

- che il prezzo della vendita di cui al precedente art. 1) e' convenuto, tra le parti medesime, a corpo, in complessivi e definitivi di euro 158.308,29 (centocinquantottomilatrecentootto virgola ventinove) oltre all'I.V.A. del 20% (venti per cento) su detta somma pari ad euro 31.661,66 (trentunomilaseicentosessantuno virgola sessantasei), regolato come nel prosieguo del presente atto.-----

-----SECONDA CESSIONE-----

ARTICOLO 1)-----

La societa' SETTE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA, come sopra rappresentata, di seguito definita parte venditrice, vende e trasferisce in proprieta' al Comune di Bergamo che, come sopra rappresentato, acquista le aree di seguito descritte, in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, della superficie complessiva di circa metri quadrati 4.827 (quattromilaottocentoventisette) ricomprese nel Piano di Zona 167, facenti parte del comparto n. 22 via Moroni/via Guerrazzi.-----

Le aree cedute, sono contraddistinte, in Catasto Terreni, come segue:-----

a) la piena proprieta' delle seguenti aree:-----

Al N.C.T., foglio 84, mappale 16307 di are 33.87, SEMINATIVO 3, r.d.euro 14,87, r.a.euro 18,37.-----

Al N.C.E.U. foglio 84:-----
- mappale 16318 sub 1, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano T, area urbana di metri quadrati 28 (ventotto).-----
- mappale 16318 sub 701, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano S1, area urbana di metri quadrati 24 (ventiquattro).-----
b) la quota del 20,685% (venti virgola seicentottantacinque per cento) in piena proprieta' delle seguenti aree:-----
- mappale 16305 di are 04.80, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,11, r.a.euro 2,60;-
- mappale 16306 di are 05.08, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,23, r.a.euro 2,75.-
c) la quota del 4,137% (quattro virgola centotrentasette per cento) in piena proprieta' delle seguenti aree:-----
Al N.C.T., foglio 84:-----
- mappale 16309 di are 02.14, INCOLT.STER., senza reddito;-----
- mappale 16310 di are 00.20, INCOLT.STER., senza reddito;-----
- mappale 16311 di are 00.05, INCOLT.STER., senza reddito;-----
- mappale 16312 di are 00.40, INCOLT.STER., senza reddito;-----
- mappale 16313 di are 00.75, INCOLT.STER., senza reddito;-----
- mappale 16314 di are 00.70, INCOLT.STER., senza reddito.-----
Confini dei mappali 16307 e 16318 sub 1 e sub 701 in unico corpo: mappali 16285, 15, 16259, 32, 16314, 16309, 16315, 41.-----
Confini in unico corpo dei mappali 16305 e 16306 in unico corpo: mappali 16314, 32, 36, 37, 16304, 16313.-----
Confini in unico corpo dei mappali 16309,16310,16311,16312,16313,16314: mappali 16307, 32, 16306, 16305, 16304, 16303, 16302, 16300, 16299, 16287, 16298, 16315.-----
L'attuale identificazione catastale degli immobili sopradescritti deriva dal frazionamento degli originari mappali 33, 34, 16286 e 16308 in forza dei seguenti elaborati:-----
- tipi di frazionamento approvati in data 11 aprile 2008 prot. n. BG0124414, in data 24 dicembre 2008 prot. n. BG0433277, in data 31 dicembre 2008 prot. n. BG 0441630 e prot. n. BG 441628. -----
Per una piu' precisa indicazione, delimitazione, consistenza e coerenza delle aree sopra indicate le parti fanno pieno ed espresso riferimento alla Tavola n. 2, anzi allegata.-----
La proprieta' delle aree oggetto di compravendita e' pervenuta alla cooperativa venditrice con atti di compravendita in data 07 giugno 2007 n. 23547/10296 di repertorio del notaio Armando Santus, registrato a Bergamo il 21 giugno 2007 al n. 9103/1t e trascritto a Bergamo il 22 giugno 2007 ai n.ri 40684/23113 e n.ri 40685/23114, ed atto in data 06 febbraio 2009 n. 125261/43548 di mio repertorio, anzi citato.-----
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380; d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e, per quanto applicabile e/o richiamata, legge 28 febbraio 1985 n. 47; successive modifiche e integrazioni) la parte alienante produce il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni sopra venduti, rilasciato in data 27 marzo 2009 (protocollo n. 648/2009), certificato anzi allegato sub "B"; la parte alienante dichiara, inoltre, che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detti terreni e che non sussistono cause di incommerciabilita' dei beni.-----
ARTICOLO 2)-----

Le parti, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 ammonite e consapevoli delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiarano quanto segue:

- che il prezzo della vendita di cui al precedente art. 1) e' convenuto, tra le parti medesime, a corpo, in complessivi e definitivi di euro 129.360,25 (centoventinovemilatrecentosessanta virgola venticinque) oltre all'I.V.A. del 20% (venti per cento) su detta somma pari ad euro 25.872,05 (venticinquemilaottocentosestantadue virgola zero cinque), regolato come nel prosieguo del presente atto.

TERZA CESSIONE

ARTICOLO 1)

La societa' COOPERATIVA EDILIZIA VALTESSE SOCIETA' COOPERATIVA, come sopra rappresentata, di seguito definita parte venditrice, vende e trasferisce in proprieta' al Comune di Bergamo che, come sopra rappresentato, acquista le aree di seguito descritte in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, della superficie complessiva di circa metri quadrati 4.827 (quattromilaottocentoventisette), ricomprese nel Piano di Zona 167, facenti parte del comparto n. 22 via Moroni/via Guerrazzi.

Le aree cedute, sono contraddistinte, in Catasto come segue:

a) la piena proprieta' della seguente area:

Al N.C.T., foglio 84, mappale 16285 di are 34.15, SEMINATIVO 3, r.d.euro 14,99, r.a.euro 18,52.

b) la quota del 34,598% (trentaquattro virgola cinquecentonovantotto per cento) in piena proprieta' delle seguenti aree:

- mappale 16305 di are 04.80, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,11, r.a.euro 2,60;

- mappale 16306 di are 05.08, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,23, r.a.euro 2,75.

c) la quota del 6,92% (sei virgola novantadue per cento) in piena proprieta' delle seguenti aree:

Al N.C.T., foglio 84:

- mappale 16309 di are 02.14, INCOLT.STER., senza reddito;

- mappale 16310 di are 00.20, INCOLT.STER., senza reddito;

- mappale 16311 di are 00.05, INCOLT.STER., senza reddito;

- mappale 16312 di are 00.40, INCOLT.STER., senza reddito;

- mappale 16313 di are 00.75, INCOLT.STER., senza reddito;

- mappale 16314 di are 00.70, INCOLT.STER., senza reddito.

Confini del mappale 16285: mappali 16307, 16314, 16306, 36, 28, 16259.

Confini in unico corpo dei mappali 16305 e 16306 in unico corpo: mappali 16314, 32, 36, 37, 16304, 16313.

Confini in unico corpo dei mappali 16309,16310,16311,16312,16313,16314: mappali 16307, 32, 16306, 16305, 16304, 16303, 16302, 16300, 16299, 16287, 16298, 16315.

L'attuale identificazione catastale degli immobili sopradescritti deriva dal frazionamento degli originari mappali 31, 33 e 34 in forza dei seguenti elaborati:

- tipi di frazionamento approvati in data 21 marzo 2007 prot. n. BG0104996, in data 24 dicembre 2008 prot. n. BG0433277.

Per una piu' precisa indicazione, delimitazione, consistenza e coerenza delle aree sopra indicate le parti fanno pieno ed espresso riferimento alla Tavola n.2, anzi allegata.

La proprieta' delle aree oggetto di compravendita e' pervenuta alla cooperativa venditrice con atti di compravendita in data 07 giugno 2007 n. 23547/10296 di repertorio del notaio Armando Santus ed atto in data 06 febbraio 2009 n. 125261/43548 di mio repertorio, anzi citati.-----

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380; d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e, per quanto applicabile e/o richiamata, legge 28 febbraio 1985 n. 47; successive modifiche e integrazioni) la parte alienante produce il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni sopra venduti, rilasciato in data 27 marzo 2009 (protocollo n. 648/2009), certificato anzi allegato sub "B"; la parte alienante dichiara, inoltre, che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detti terreni e che non sussistono cause di incommerciabilita' dei beni.-----

ARTICOLO 2) -----

Le parti, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 ammonite e consapevoli delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiarano quanto segue:-----

- che il prezzo della vendita di cui al precedente art. 1) e' convenuto, tra le parti medesime, a corpo, in complessivi e definitivi di euro 132.025,53 (centotrentaduemilaventicinque virgola cinquantatre) oltre all'I.V.A. del 20% (venti per cento) su detta somma pari ad euro 26.405,11 (ventiseimilaquattrocentocinque virgola undici), regolato come nel prosieguo del presente atto.-----

----- Clausole comuni alle suddette tre cessioni -----

ARTICOLO 1) - Stato delle aree. -----

Le aree oggetto delle compravendite vengono cedute e rispettivamente acquistate nella loro integrale consistenza e complete di ogni accessorio e pertinenza, nessuna eccettuata, anche se non espressamente descritta.-----

Le aree sono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e le parti venditrici ne garantiscono la pacifica ed incontrastata liberta' da qualsiasi peso, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli ed oneri di qualsiasi natura e le garantiscono anche da evizione, salvo le limitazioni ed i vincoli di cui alla Legge 167/62, assicurando che in tali condizioni verranno mantenute fino alla trascrizione del presente atto, ad eccezione delle seguenti formalita':-----

- citazione trascritta a Bergamo il 15 ottobre 1985 ai n.ri 22603/15636, non piu' pregiudizievole in quanto con la divisione giudiziale di cui all'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 28 marzo 1985, registrata a Bergamo il 05 giugno 1985 al n. 3429/4 e trascritta a Bergamo il 15 ottobre 1985 ai n.ri 22605/15638, e' cessato il contenzioso;-----

- preliminare di compravendita trascritto a Bergamo in data 13 maggio 2006 ai n.ri 29246/16987;-----

- preliminare di compravendita trascritto a Bergamo in data 08 luglio 2006 ai n.ri 43989/25690.-----

Le parti venditrici garantiscono inoltre che le aree suddette sono completamente libere da contratti agrari e da conduttori a qualsiasi titolo, assumendosi a tale riguardo, ogni e qualsiasi responsabilita', a qualunque titolo, nei confronti del Comune acquirente.-----

ARTICOLO 2) - Decorrenza -----

La proprieta', il possesso e l'utile godimento delle aree compravendute,

nonche' utili ed oneri relativi, vengono formalmente trasferiti al Comune di Bergamo alla data di stipula del presente atto.

ARTICOLO 3) - Imposte

Al presente atto, Parte Prima - non si applica l'imposta di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 643, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 del D.P.R. 13.12.1977 n. 959, trattandosi di aree che vengono cedute al Comune di Bergamo in luogo della procedura espropriativa per pubblica utilita' prevista dalla legge 167/62.

PARTE SECONDA

Trasferimento di aree dal Comune di Bergamo alle cooperative.

PRIMA CESSIONE

ARTICOLO 1)

Il Comune di Bergamo, come sopra rappresentata, cede, vende e trasferisce, in piena e libera ed assoluta proprieta' alla societa' COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SOC. COOP. che, come sopra rappresentata, di seguito definita acquirente, accetta, le aree residenziali in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, della superficie effettiva di metri quadrati 1.557,98 (millecinquecentocinquantesette virgola novantotto) e catastale di metri quadrati 1.535 (millecinquecentotrentacinque), inserite nel P.d.Z. 167 comparto n. 22 ed identificate nella tavola 3 che si allega al presente atto sotto la lettera "C", aree che il Comune di Bergamo ha acquistato con il presente atto parte prima e pertanto trasferite nello stato di fatto e diritto in cui si trovano.

Dette aree compravendute, sulle quali e' consentita la realizzazione di edificio ad uso abitazioni di tipo economico e popolare del volume non superiore a metri cubi 7.061,34 (settemilasessantuno virgola trentaquattro) sono contraddistinte in Catasto come segue:

Al N.C.T., foglio 84:

- mappale 16306 di are 05.08, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,23, r.a.euro 2,75;

- mappale 16314 di are 00.70, INCOLT.STER., senza reddito;

- mappale 32 di are 09.29, SEMINATIVO 3, r.d.euro 4,08, r.a.euro 5,04.

Al N.C.E.U. foglio 84:

- mappale 16318 sub 1, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano T, area urbana di metri quadrati 28 (ventotto).

- mappale 16318 sub 701, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano S1, area urbana di metri quadrati 24 (ventiquattro).

Confini in corpo unico iniziando da nord ed in senso orario: mappali 16259, 26, 36, 37, 16305 e 16307.

ARTICOLO 2) - Corrispettivo

Le parti, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 ammonite e consapevoli delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiarano quanto segue:

- che il prezzo di questa vendita e' convenuto, tra l'acquirente ed il Comune venditore, a corpo, in complessivi e provvisori euro 554.335,22 (cinquecentocinquantaquattromilatrecentotrentacinque virgola ventidue), che comprende la somma di euro 206.304,15 (duecentoseimilatrecentoquattro virgola quindici) corrispondente all'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il volume residenziale al metro cubo vuoto per pieno di costruzione realizzabile, stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale

in data 18 gennaio 2008 n. 5 Registro C.C.- n. 119 Prop. Del./2007 e successiva modifica ed integrazione.

Il corrispettivo non definitivo sopra determinato di euro 554.335,22 (cinquecentocinquantaquattromilatrecentotrentacinque virgola ventidue) nonche' il corrispettivo relativo alla prima cessione di cui alla prima parte del presente atto, sono regolati come segue:

a) l'importo di euro 206.304,15 (duecentoseimilatrecentoquattro virgola quindici) corrispondente all'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viene scomputato dalla somma fissata in quanto l'acquirente ai sensi del successivo articolo 4), eseguirà direttamente le opere di urbanizzazione primaria correlate all'intervento edilizio assentito nonche' le opere di urbanizzazione secondaria, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (sue modifiche e integrazioni);

b) l'importo di euro 114.500 (centoquattordicimilacinquecento) corrispondente alla quota parte del presunto costo per l'acquisizione dell'area da espropriare ai sensi della legge 865/71 identificata con porzione del mappale 16272 della superficie reale di circa 2.087 (duemilaottantasette) metri quadrati inclusa nel perimetro del comparto di intervento, verra' pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta avanzata dal Comune di Bergamo;

c) l'importo di euro 189.969,95 (centoottantanovemilannovecentosessantanove virgola novantacinque) viene compensato con quanto dovuto dal Comune di Bergamo alla COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SOC. COOP. di cui alla parte prima, prima cessione del presente atto e di tale importo, le parti si rilasciano reciprocamente quietanza;

d) la restante somma di euro 43.561,12 (quarantatremilacinquecentosessantuno virgola dodici) maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di stipula del presente atto, verra' pagata al Comune di Bergamo entro un anno dalla stipula del medesimo.

A garanzia del versamento di euro 43.561,12 (quarantatremilacinquecentosessantuno virgola dodici) l'acquirente ha costituito cauzione di pari importo mediante polizza fidejussoria n. B/FNM9032500006383 rilasciata da Minos S.P.A. in data 25 marzo 2009 e del versamento della quota parte del presunto costo per l'acquisizione delle aree da espropriare ha costituito cauzione dell'importo di euro 114.500 (centoquattordicimilacinquecento) mediante polizza fidejussoria n. B/FNM9032500006384 rilasciata da Minos S.P.A. in data 25 marzo 2009.

La somma di euro 348.031,07 (trecentoquarantottomilatrecentuno virgola zeresette) verra' dal Comune introitata al capitolo "Alienazione di aree o diritti reali per la costruzione di alloggi economico-popolari" del bilancio di competenza e verra' reimpiegata per il finanziamento delle spese conseguenti l'acquisizione di immobili ed opere di urbanizzazione per l'edilizia agevolata.

ARTICOLO 3 - Conguaglio

In attesa della determinazione definitiva dell'indennita' di esproprio, il corrispettivo presunto di cui al precedente articolo 2) punto b) pari ad euro 114.500 (centoquattordicimilacinquecento) e' da considerarsi come importo provvisorio soggetto a conguaglio nel caso in cui le effettive spese per

l'acquisizione e l'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire tramite procedura espropriativa, destinate alla residenza ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione incluse nel perimetro del comparto di intervento risultassero superiori al predetto importo.-----

In tale caso l'acquirente e aventi causa a qualsiasi titolo, e' tenuto a versare l'eventuale differenza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Bergamo.-----

Tali clausole dovranno essere riportate esplicitamente negli atti di assegnazione delle singole unita' immobiliari qualora l'indennita' di esproprio non sia stata determinata in modo definitivo.-----

ARTICOLO 4) - Opere di urbanizzazione-----

A scomputo totale dell'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2) l'acquirente si obbliga ad eseguire direttamente, in compartecipazione solidale con le societa' SETTE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA e COOPERATIVA EDILIZIA VALTESSE SOCIETA' COOPERATIVA, le opere di urbanizzazione per l'importo presunto complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici), a cui partecipa nella misura di euro 206.304,15 (duecentoseimilatrecentoquattro virgola quindici) secondo la descrizione, le modalita' e le caratteristiche precisate e contenute nel "Foglio di condizioni" allegato al presente atto sotto la lettera "D" e nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti comunque salvi i poteri relativi alla sorveglianza, al controllo ed alla direzione nella realizzazione delle opere che rimangono in capo all'Amministrazione.-----

L'importo effettivo delle opere di urbanizzazione da eseguire, al lordo del ribasso di gara, desunto dai prezzi del Listino delle Opere Edili della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo sara' esattamente definito dagli Uffici Comunali competenti in sede di conferenza dei servizi.-----

In caso di mancata presentazione del progetto entro il termine indicato nel Foglio di Condizioni anzi allegato, il Comune provvedera' direttamente alla esecuzione delle opere previste e l'acquirente dovra' in tal caso versare l'importo corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione pari ad euro 206.304,15 (duecentoseimilatrecentoquattro virgola quindici).-----

Qualora il costo delle opere, a conclusione delle procedure di evidenza pubblica, risultasse inferiore al costo presunto e complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici), l'acquirente si impegna a versare al Comune di Bergamo la relativa differenza calcolata in base alla quota percentuale di partecipazione.-----

Entrambi gli importi di cui ai precedenti due commi dovranno essere pagati in unica soluzione maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di stipulazione del presente atto previa richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Bergamo.-----

Nel momento in cui la spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risultasse eccedente l'importo presunto complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici) e quindi superiore agli oneri dovuti dalle cooperative acquirenti, il Comune di Bergamo provvedera' al pagamento della relativa differenza maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal collaudo favorevole delle opere stesse.-----

Le opere saranno eseguite su aree in parte di proprietà del Comune ed in parte da acquisire mediante procedura espropriativa ai sensi della legge 865/71 e s.m.i., facente parte del mappale 16272, che fino alla consegna delle opere medesime potranno essere occupate dall'acquirente.

ARTICOLO 5) - Garanzia

A garanzia del perfetto e completo adempimento degli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo 4), l'acquirente, costituisce cauzione con scadenza incondizionata fino al completo adempimento di tutti gli obblighi previsti a favore del Comune di Bergamo per l'importo di euro 206.304,15 (duecentoseimilatrecentoquattro virgola quindici), pari all'importo dei lavori da eseguire, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. B/FNM9032500006385 rilasciata da Minos S.P.A. in data 25 marzo 2009.

Tale polizza sarà dalle parti ritenuta valida e operante fino alla restituzione dell'originale corredata da nota liberatoria da parte del Comune.

L'acquirente riconosce al Comune la facoltà di incamerare detta cauzione qualora gli obblighi di cui sopra non vengano rispettati anche in parte, salvo naturalmente per il Comune stesso le altre rivalse di Legge. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma del codice civile. In ogni caso l'acquirente è obbligato in solido con i suoi fidejussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ARTICOLO 6) Servitù

L'area destinata a verde di uso pubblico in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, individuata sul mappale 16318 sub.1, indicata con cartiglio di colore verde nella tavola n. 3, anzi allegata, è sin d'ora asservita all'uso pubblico perpetuo.

Tutte le spese di gestione, pulizia, consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area assoggettata a servitù perpetua e gratuita di uso pubblico e delle opere ivi realizzate saranno a completo ed esclusivo carico dell'acquirente e suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

L'acquirente dovrà inserire nei singoli atti di assegnazione apposita clausola che impegni gli assegnatari a rispettare gli obblighi sopra assunti.

SECONDA CESSIONE

ARTICOLO 1)

Il Comune di Bergamo, come sopra rappresentato, cede, vende e trasferisce, in piena e libera ed assoluta proprietà alla SETTE TORRI SOCIETÀ COOPERATIVA che, come sopra rappresentata, di seguito definita acquirente, accetta, le aree residenziali in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, della superficie effettiva di metri quadrati 1.284,54 (milleduecentoottantaquattro virgola cinquantaquattro) e catastali di metri quadrati 1.399 (milletrecentonovantanove), inserite nel P.d.Z. 167 comparto n. 22 ed identificate nella tavola 3, anzi allegata, aree che il Comune di Bergamo ha acquistato con il presente atto parte prima e pertanto trasferite nello stato di fatto e diritto in cui si trovano.

Dette aree compravendute, sulle quali è consentita la realizzazione di edificio ad uso abitazioni di tipo economico e popolare del volume non superiore a metri cubi 5.604,33 (cinquemilaseicentoquattro virgola trentatre) sono da contraddistinguere in Catasto come segue:

Al N.C.T., foglio 84:-----

- mappale 16287 (ex 10104/a) di are 08.05, SEMINATIVO 3, r.d.euro 3,53, r.a.euro 4,37;-----

- mappale 16299 (ex 9212/a) di are 04.35, SEMINATIVO 3, r.d.euro 1,91, r.a.euro 2,36;-----

- mappale 16300 (ex 9212/b) di are 00.65, SEMINATIVO 3, r.d.euro 0,29, r.a.euro 0,35;-----

- mappale 16310 di are 00.20, INCOLT.STER., senza reddito;-----

- mappale 16311 di are 00.05, INCOLT.STER., senza reddito.-----

Al N.C.E.U. foglio 84:-----

- mappale 16317 sub 1, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano T, area urbana di metri quadrati 69 (sessantanove);-----

- mappale 16317 sub 2, via Francesco Domenico Guerrazzi sn, piano S1, area urbana di metri quadrati 51 (cinquantuno).-----

Confini in corpo unico iniziando da nord ed in senso orario: mappali 16309, 16302, 16273, 5561, 5537, 5521, 5480, 5457, 5390, 6183 e 16298.-----

ARTICOLO 2) - Corrispettivo-----

Le parti, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 ammonite e consapevoli delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiarano quanto segue:-----

- che il prezzo di questa vendita e' convenuto, tra l'acquirente ed il Comune venditore, a corpo, in complessivi e provvisori euro 445.728,49 (quattrocentoquarantacinquemilasettecentoventotto virgola quarantanove) che comprende la somma di euro 163.736,14 (centosessantatremilasettecentotrentasei virgola quattordici) corrispondente all'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il volume residenziale al metro cubo vuoto per pieno di costruzione realizzabile, stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 gennaio 2008 n. 5 Registro C.C.- n. 119 Prop. Del./2007 e successiva modifica ed integrazione.-----

Il corrispettivo non definitivo sopra determinato di euro 445.728,49 (quattrocentoquarantacinquemilasettecentoventotto virgola quarantanove) nonche' il corrispettivo relativo alla seconda cessione di cui alla prima parte del presente atto, sono regolati come segue:-----

a) l'importo di euro 163.736,14 (centosessantatremilasettecentotrentasei virgola quattordici) corrispondente all'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viene scomputato dalla somma fissata in quanto l'acquirente ai sensi del successivo articolo 4), eseguirà direttamente le opere di urbanizzazione primaria correlate all'intervento edilizio assentito nonche' le opere di urbanizzazione secondaria, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;-----

b) l'importo di euro 90.870 (novantamilaottocentosettanta) corrispondente alla quota parte del presunto costo per l'acquisizione delle aree da espropriare ai sensi della legge 865/71 identificata con porzione del mappale 16272 della superficie reale di circa 2.087 (duemilaottantasette) metri quadrati inclusa inclusa nel perimetro del comparto di intervento, verrà pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta avanzata dal Comune di Bergamo;-----

c) l'importo di euro 155.232,30

(centocinquantacinquemiladuecentotrentadue virgola trenta) viene compensato con quanto dovuto dal Comune di Bergamo alla societa' SETTE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA di cui alla parte prima, seconda cessione del presente atto e di tale importo, le parti si rilasciano reciprocamente quietanza;

d) la restante somma di euro 35.890,05 (trentacinquemilaottocentonovanta virgola zero cinque) maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di stipula del presente atto, verra' pagata al Comune di Bergamo entro un anno dalla stipula del medesimo.

A garanzia del versamento di euro 35.890,05 (trentacinquemilaottocentonovanta virgola zero cinque) l'acquirente ha costituito cauzione di pari importo mediante polizza fidejussoria n. 725/2009 rilasciata da Fincasa Lombardia S.P.A. in data 03 aprile 2009 e del versamento della quota parte del presunto costo per l'acquisizione delle aree da espropriare ha costituito cauzione dell'importo di euro 90.870 (novantamilaottocentoseventanta) mediante polizza fidejussoria n. 726/2009 rilasciata da Fincasa Lombardia S.P.A. in data 03 aprile 2009.

La somma di euro 281.992,35 (duecentoottantunomilanovecentonovantadue virgola trentacinque) verra' dal Comune introitata al capitolo "Alienazione di aree o diritti reali per la costruzione di alloggi economico-popolari" del bilancio di competenza e verra' reimpiegata per il finanziamento delle spese conseguenti l'acquisizione di immobili ed opere di urbanizzazione per l'edilizia agevolata.

ARTICOLO 3 - Conguaglio

In attesa della determinazione definitiva dell'indennita' di esproprio, il corrispettivo presunto di cui al precedente articolo 2) punto b) pari ad euro 90.870 (novantamilaottocentoseventanta) e' da considerarsi come importo provvisorio soggetto a conguaglio nel caso in cui le effettive spese per l'acquisizione e l'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire tramite procedura espropriativa, destinate alla residenza ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione incluse nel perimetro del comparto di intervento risultassero superiori al predetto importo.

In tale caso l'acquirente e aventi causa a qualsiasi titolo, e' tenuto a versare l'eventuale differenza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Bergamo.

Tali clausole dovranno essere riportate esplicitamente negli atti di assegnazione delle singole unita' immobiliari qualora l'indennita' di esproprio non sia stata determinata in modo definitivo.

ARTICOLO 4) - Opere di urbanizzazione

A scomputo totale dell'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2) l'acquirente si obbliga ad eseguire direttamente, in compartecipazione solidale con le societa' COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SOC. COOP. e COOPERATIVA EDILIZIA VALTESSE SOCIETA' COOPERATIVA, le opere di urbanizzazione per l'importo presunto complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici) a cui partecipa nella misura di euro 163.736,14 (centosessantatremilasettecentotrentasei virgola quattordici), secondo la descrizione, le modalita' e le caratteristiche precisate e contenute nel "Foglio di condizioni" anzi allegato e nel rispetto delle procedure previste dal

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti comunque salvi i poteri relativi alla sorveglianza, al controllo ed alla direzione nella realizzazione delle opere che rimangono in capo all'Amministrazione.-----

L'importo effettivo delle opere di urbanizzazione da eseguire, al lordo del ribasso di gara, desunto dai prezzi del Listino delle Opere Edili della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo sara' esattamente definito dagli Uffici Comunali competenti in sede di conferenza dei servizi.-----

In caso di mancata presentazione del progetto entro il termine indicato nel Foglio di Condizioni anzi allegato, il Comune provvedera' direttamente alla esecuzione delle opere previste e l'acquirente dovra' in tal caso versare l'importo corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione pari ad euro 163.736,14 (centosessantatremilasettecentotrentasei virgola quattordici).--

Qualora il costo delle opere, a conclusione delle procedure di evidenza pubblica, risultasse inferiore al costo presunto e complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici), l'acquirente si impegna a versare al Comune di Bergamo la relativa differenza calcolata in base alla quota percentuale di partecipazione.-----

Entrambi gli importi di cui ai precedenti due commi dovranno essere pagati in unica soluzione maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di stipulazione del presente atto previa richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Bergamo.-----

Nel momento in cui la spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risultasse eccedente l'importo presunto complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici) e quindi superiore agli oneri dovuti dalle cooperative acquirenti, il Comune di Bergamo provvedera' al pagamento della relativa differenza maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal collaudo favorevole delle opere stesse.-----

Le opere saranno eseguite su aree in parte di proprieta' del Comune ed in parte da acquisire mediante procedura espropriativa ai sensi della legge 865/71 e s.m.i. facente parte del mappale 16272, che fino alla consegna delle opere medesime potranno essere occupate dall'acquirente.-----

ARTICOLO 5) - Garanzia-----

A garanzia del perfetto e completo adempimento degli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo 4), l'acquirente, costituisce cauzione con scadenza incondizionata fino al completo adempimento di tutti gli obblighi previsti a favore del Comune di Bergamo per l'importo di euro 163.736,14 (centosessantatremilasettecentotrentasei virgola quattordici), pari all'importo dei lavori da eseguire, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 727/2009 rilasciata da Fincasa Lombardia S.P.A. in data 03 aprile 2009.---

Tale polizza sara' dalle parti ritenuta valida e operante fino alla restituzione dell'originale corredata da nota liberatoria da parte del Comune.-----

L'acquirente riconosce al Comune la facolta' di incamerare detta cauzione qualora gli obblighi di cui sopra non vengano rispettati anche in parte, salve naturalmente per il Comune stesso le altre rivalse di Legge. La garanzia e' prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma del codice civile. In ogni caso l'acquirente e' obbligato in solido con i suoi fideiussori. La fideiussione e' operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessita' di preventiva diffida o

messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ARTICOLO 6) Servitu'

L'area destinata a verde di uso pubblico in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, individuata sul mappale 16317 sub.1, indicata con cartiglio di colore verde nella tavola n. 3, anzi allegata, e' sin d'ora asservita all'uso pubblico perpetuo.

Tutte le spese di gestione, pulizia, consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria dell' area assoggettata a servitu' perpetua e gratuita di uso pubblico e delle opere ivi realizzate saranno a completo ed esclusivo carico dell'acquirente e suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

L'acquirente dovra' inserire nei singoli atti di assegnazione apposita clausola che impegni gli assegnatari a rispettare gli obblighi sopra assunti.

----- TERZA CESSIONE -----

ARTICOLO 1) -----

Il Comune di Bergamo, come sopra rappresentato, cede, vende e trasferisce, in piena e libera ed assoluta proprieta' alla societa' COOPERATIVA EDILIZIA VALTESSE SOCIETA' COOPERATIVA che, come sopra rappresentata, di seguito definita acquirente, accetta, le aree residenziali in Comune di Bergamo (BG), censuario Boccaleone, della superficie effettiva di metri quadrati 1.291,80 (milleduecentonovantuno virgola ottanta) e catastale di metri quadrati 1.227 (milleduecentoventisette), inserite nel P.d.Z. 167 comparto n. 22 ed identificate nella tavola 3, anzi allegata, aree che il Comune di Bergamo ha acquistato con il presente atto parte prima e pertanto trasferite nello stato di fatto e diritto in cui si trovano. Dette aree compravendute, sulle quali e' consentita la realizzazione di edificio ad uso abitazioni di tipo economico e popolare del volume non superiore a metri cubi 5.834,33 (cinquemilaottocentotrentaquattro virgola trentatre) sono contraddistinte in Catasto come segue:

Al N.C.T., foglio 84:-----

- mappale 16304 (ex 10103/b) di are 06.72, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,95, r.a.euro 3,64;-----

- mappale 16305 di are 04.80, SEMINATIVO 3, r.d.euro 2,11, r.a.euro 2,60;-----

- mappale 16313 di are 00.75, INCOLT.STER., senza reddito.-----

Confini in corpo unico iniziando da nord ed in senso orario: mappali 16306, 37, 16303, 16312 e 16307.-----

ARTICOLO 2) - Corrispettivo-----

Le parti, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 ammonite e consapevoli delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiarano quanto segue:-----

- che il prezzo di questa vendita e' convenuto, tra l'acquirente ed il Comune venditore, a corpo, in complessivi e provvisori euro 459.599,35 (quattrocentocinquantanovemilacinquecentonovantanove virgola trentacinque), che comprende la somma di euro 170.455,82 (centosettantamilaquattrocentocinquantacinque virgola ottantadue) corrispondente all'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il volume residenziale al metro cubo vuoto per pieno di costruzione realizzabile, stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 gennaio 2008 n. 5 Registro C.C. - n. 119 Prop. Del./2007 e successiva modifica ed integrazione.-----

Il corrispettivo non definitivo sopra determinato di euro 459.599,35

(quattrocentocinquantanovemilacinquecentonovantanove virgola trentacinque) nonche' il corrispettivo relativo alla terza cessione di cui alla prima parte del presente atto, sono regolati come segue:-----

a) l'importo di euro 170.455,82

(centosettantamilaquattrocentocinquantacinque virgola ottantadue) corrispondente all'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viene scomputato dalla somma fissata in quanto l'acquirente ai sensi del successivo articolo 4), eseguirà direttamente le opere di urbanizzazione primaria correlate all'intervento edilizio assentito nonche' le opere di urbanizzazione secondaria, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

b) l'importo di euro 94.620 (novantaquattromilaseicentoventi) corrispondente alla quota parte del presunto costo per l'acquisizione delle aree da espropriare ai sensi della legge 865/71 identificata con porzione del mappale 16272 della superficie reale di circa 2.087 (duemilaottantasette) metri quadrati inclusa nel perimetro del comparto di intervento, verrà pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta avanzata dal Comune di Bergamo;

c) l'importo di euro 158.430,64 (centocinquantottomilaquattrocentotrenta virgola sessantaquattro) viene compensato con quanto dovuto dal Comune di Bergamo alla società COOPERATIVA EDILIZIA VALTESSE SOCIETA' COOPERATIVA di cui alla parte prima, terza cessione del presente atto e di tale importo, le parti si rilasciano reciprocamente quietanza;

d) la restante somma di euro 36.092,89 (trentaseimilanovantadue virgola ottantanove) maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di stipula del presente atto, verrà pagata al Comune di Bergamo entro un anno dalla stipula del medesimo.

A garanzia del versamento di euro 36.092,89 (trentaseimilanovantadue virgola ottantanove) l'acquirente ha costituito cauzione di pari importo mediante polizza fidejussoria n. 044425032009 rilasciata da Confidi Coopterfidi in data 25 marzo 2009 e del versamento della quota parte del presunto costo per l'acquisizione delle aree da espropriare ha costituito cauzione dell'importo di euro 94.620 (novantaquattromilaseicentoventi) mediante polizza fidejussoria n. 044325032009 rilasciata da Confidi Coopterfidi in data 25 marzo 2009.

La somma di euro 289.143,53 (duecentoottantanovemilacentoquarantatre virgola cinquantatre) verrà dal Comune introitata al capitolo "Alienazione di aree o diritti reali per la costruzione di alloggi economico-popolari" del bilancio di competenza e verrà reimpiegata per il finanziamento delle spese conseguenti l'acquisizione di immobili ed opere di urbanizzazione per l'edilizia agevolata.

ARTICOLO 3 - Conguaglio -----

In attesa della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, il corrispettivo presunto di cui al precedente articolo 2) punto b) pari ad euro 94.620 (novantaquattromilaseicentoventi) e' da considerarsi come importo provvisorio soggetto a conguaglio nel caso in cui le effettive spese per l'acquisizione e l'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire tramite procedura espropriativa, destinate alla residenza ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione incluse nel perimetro del comparto di intervento risultassero superiori al predetto importo.

In tale caso l'acquirente e aventi causa a qualsiasi titolo, e' tenuto a versare l'eventuale differenza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Bergamo.-----

Tali clausole dovranno essere riportate esplicitamente negli atti di assegnazione delle singole unita' immobiliari qualora l'indennita' di esproprio non sia stata determinata in modo definitivo.-----

ARTICOLO 4) - Opere di urbanizzazione-----

A scomputo totale dell'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2) l'acquirente si obbliga ad eseguire direttamente, in compartecipazione solidale con le cooperative COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SOC. COOP. e SETTE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA, le opere di urbanizzazione per l'importo presunto complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici) a cui partecipa nella misura di euro 170.455,82 (centosettantamilaquattrocentocinquantacinque virgola ottantadue), secondo la descrizione, le modalita' e le caratteristiche precisate e contenute nel "Foglio di condizioni", anzi allegato e nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti comunque salvi i poteri relativi alla sorveglianza, al controllo ed alla direzione nella realizzazione delle opere che rimangono in capo all'Amministrazione.-----

L'importo effettivo delle opere di urbanizzazione da eseguire, al lordo del ribasso di gara, desunto dai prezzi del Listino delle Opere Edili della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo sara' esattamente definito dagli Uffici Comunali competenti in sede di conferenza dei servizi.-----

In caso di mancata presentazione del progetto entro il termine indicato nel Foglio di Condizioni allegato, il Comune provvedera' direttamente alla esecuzione delle opere previste e l'acquirente dovra' in tal caso versare l'importo corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione pari ad euro 170.455,82 (centosettantamilaquattrocentocinquantacinque virgola ottantadue).-----

Qualora il costo delle opere, a conclusione delle procedure di evidenza pubblica, risultasse inferiore al costo presunto e complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici), l'acquirente si impegna a versare al Comune di Bergamo la relativa differenza calcolata in base alla quota percentuale di partecipazione.-----

Entrambi gli importi di cui ai precedenti due commi dovranno essere pagati in unica soluzione maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di stipulazione del presente atto previa richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Bergamo.-----

Nel momento in cui la spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risultasse eccedente l'importo presunto complessivo di euro 540.496,11 (cinquecentoquarantamilaquattrocentonovantasei virgola undici) e quindi superiore agli oneri dovuti dalle cooperative acquirenti, il Comune di Bergamo provvedera' al pagamento della relativa differenza maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal collaudo favorevole delle opere stesse.-----

Le opere saranno eseguite su aree in parte di proprieta' del Comune ed in parte da acquisire mediante procedura espropriativa ai sensi della legge 865/71 e s.m.i. e facente parte del mappale 16272, che fino alla consegna

delle opere medesime potranno essere occupate dall'acquirente.-----

ARTICOLO 5) - Garanzia-----

A garanzia del perfetto e completo adempimento degli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo 4), l'acquirente, costituisce cauzione con scadenza incondizionata fino al completo adempimento di tutti gli obblighi previsti a favore del Comune di Bergamo per l'importo di euro 170.455,82 (centosettantamilaquattrocentocinquantacinque virgola ottantadue), pari all'importo dei lavori da eseguire, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 044525032009 rilasciata da Confidi Coopterfidi in data 25 marzo 2009.--

Tale polizza sara' dalle parti ritenuta valida e operante fino alla restituzione dell'originale corredata da nota liberatoria da parte del Comune.-----

L'acquirente riconosce al Comune la facolta' di incamerare detta cauzione qualora gli obblighi di cui sopra non vengano rispettati anche in parte, salve naturalmente per il Comune stesso le altre rivalse di Legge. La garanzia e' prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma del codice civile. In ogni caso l'acquirente e' obbligato in solido con i suoi fideiussori. La fideiussione e' operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessita' di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.-----

---Clausole comuni alle suddette tre cessioni della parte seconda---

ARTICOLO 1) - Caratteristiche costruttive ed impegni-----

Le cooperative acquirenti si impegnano a:-----

a) realizzare edifici di tipo economico e popolare con alloggi di varie dimensioni e tipologia differenziata aventi le caratteristiche tecniche prescritte dalle leggi in materia di edilizia agevolata, con possibilita' di deroga alla dimensione della superficie utile degli alloggi e tenuto conto, che di norma la superficie di ciascuna autorimessa o posto auto non dovra' essere superiore a metri quadrati 18 (diciotto), fatto salvo il principio di evitare di interessare il sottosuolo delle aree a destinazione pubblica, e' possibile una deroga alla percentuale di superficie a parcheggi (SP). Gli alloggi dovranno inoltre essere costruiti con i requisiti costruttivi e tipologici in conformita' alle Norme di Attuazione del Piano di Zona, al Regolamento Edilizio ed in particolare alla disciplina relativa ai requisiti degli edifici finalizzati al risparmio del fabbisogno energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, in conformita' alle disposizioni regionali vigenti e con le finiture e materiali descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che si allega al presente atto sotto la lettera "E";-----

b) rispettare e seguire tutte le prescrizioni di carattere estetico, edilizio e tipologico che verranno impartite dal Comune di Bergamo;-----

c) provvedere all'allacciamento della costruzione a tutti i servizi pubblici della rete primaria indispensabili quali: acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognature, addossandosene per intero la relativa spesa con esclusione delle anticipazioni per l'attivazione dei contratti per le singole utenze che sono a carico degli assegnatari;-----

d) richiedere il certificato di agibilita' per l'edificio realizzato, completo di tutti i necessari documenti prima della consegna degli alloggi agli assegnatari o la dichiarazione prevista dalla legge;-----

e) rilasciare ai sensi della legge 20 giugno 2005 n. 122 garanzia fidejussoria a favore dell'assegnatario di importo corrispondente alle somme riscosse;--

f) trasmettere al Comune, ad ultimazione dei lavori, copie della polizza decennale postuma e del piano di qualità e programma di manutenzione.--
Stante le caratteristiche dei realizzandi edifici, non potranno in alcun modo applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 63 e 64 del Titolo IV della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, così come disponeva la L.R. 15/96 e ciò sino alla scadenza della presente convenzione:-----

ARTICOLO 2) - Tempi di attuazione-----

Le cooperative acquirenti si obbligano a presentare richiesta di permesso di costruire/D.I.A. entro 4 (quattro) mesi dalla stipula del presente atto ed a iniziare i lavori concernenti i nuovi edifici residenziali entro 4 (quattro) mesi dalla data di rilascio del permesso/D.I.A. e ad ultimarli entro 36 (trentasei) mesi dall'inizio, salvo la concessione di eventuali proroghe per comprovati motivi di necessità'.-----

La data di inizio e di ultimazione dei lavori dovrà risultare dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori.-----

ARTICOLO 3) - Prezzo di assegnazione alloggi-----

Gli alloggi costruiti comprensivi delle relative pertinenze potranno essere assegnati a terzi dalle cooperative acquirenti o loro aventi causa a qualsiasi titolo, solamente ad un prezzo stabilito secondo criteri di seguito specificati.-----

Resta peraltro consentita, nell'ambito dei costruendi edifici, la assegnazione di singole unità immobiliari su progetto o in corso di costruzione, purché sia già stata approvata dal Comune di Bergamo la tabella dei prezzi di cui al successivo ottavo comma.-----

Il prezzo base iniziale degli alloggi, autorimesse e pertinenze viene concordemente stabilito tra Comune e acquirente con riferimento alla data del giorno 01 marzo 2009 in euro 1.725 (millesettecentoventicinque) al metro quadro di superficie complessiva (SC).-----

Detta superficie calcolata applicando i criteri e le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia di costruzioni di edilizia agevolata e dalle relative disposizioni regionali, viene determinata come segue:-----

$SC = (\text{uguale}) SU + (\text{più}) 60\% (\text{sessanta per cento}) (SNR + SP)$ dove:-----

SC = superficie complessiva dell'alloggio;-----

SU = superficie utile al netto dei muri interni e perimetrali, sguinci di porte e finestre;-----

SNR = superficie non residenziale dell'alloggio e dell'organismo abitativo, non superiore al 45% (quarantacinque per cento) della SU;-----

SP = superficie parcheggio composta da autorimessa o posto auto comprensiva dello spazio di manovra coperto.-----

Il prezzo, così come sopra calcolato deve intendersi comprensivo di ogni onere, nessuno escluso e rappresenta quello medio ponderale di tutti gli alloggi costruiti. Sono esclusi dal prezzo di assegnazione degli alloggi solo i costi relativi alle spese in ordine ad eventuali pratiche di mutuo comprensive degli interessi di preammortamento e di ammortamento, l'I.V.A. e le spese notarili che rimangono a carico degli assegnatari delle unità immobiliari.-----

Il prezzo effettivo di ogni singolo alloggio, con le eventuali aggiunte per migliorie di cui al successivo art. 4 potrà variare in più o in meno in funzione del piano, degli affacci e della esposizione e di ogni altro eventuale elemento che l'acquirente riterrà di valutare.-----

Le cooperative edilizie dovranno in proposito, predisporre una tabella riassuntiva contenente l'indicazione dei prezzi a corpo dei singoli alloggi,

relative pertinenze ed accessori nonche' delle autorimesse e trasmetterla al Comune prima della assegnazione unitamente alla planimetria di ciascun piano, per la verifica del ricavo massimo consentito.

E' fatto obbligo di consegnare ai soci assegnatari copia del presente atto con i relativi allegati al momento della assegnazione o prenotazione.

ARTICOLO 4) Migliorie e varianti

Sono consentite opere di miglioria o in variante che interessino parti comuni o la globalita' degli alloggi. Sono altresì consentite migliorie negli interni degli alloggi solo su richiesta degli assegnatari.

Non e' da considerarsi miglioria la realizzazione obbligatoria del secondo bagno per alloggi composti da quattro o piu' vani abitabili, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni).

Eventuali opere sia da eseguire in maggiorazione che in diminuzione delle previsioni del Capitolato allegato, saranno computate in base ai prezzi riportati dal Bollettino prezzi del Listino Opere Edili della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo vigente al momento della richiesta scontati del 10% (dieci per cento).

I costi di tali migliorie non potranno eccedere complessivamente il 15% (quindici per cento) del prezzo iniziale per ogni singolo alloggio.

L'amministrazione Comunale valuterà la possibilita' di applicare maggiorazioni, che non potranno comunque superare l'1% (uno per cento) del prezzo base iniziale, per particolari condizioni costruttive e qualora ne fosse documentata la necessita'.

In tali casi dovra' essere prodotta relazione tecnica illustrativa ed il relativo computo metrico estimativo analitico delle opere da eseguire da parte del Direttore dei lavori autocertificato secondo le modalita' previste dal D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 5) - Aggiornamento prezzi

Il prezzo iniziale di assegnazione determinato con le modalita' di cui ai precedenti art. 3 e 4, potra' essere sottoposto a partire dalla data del giorno 01 marzo 2009 e per solo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio dei lavori, limitatamente all'80% (ottanta per cento) del relativo ammontare, ad adeguamento applicando al prezzo iniziale la variazione dell'indice I.S.T.A.T. dei costi di costruzione intervenuto nel periodo tenendo conto delle somme anticipate dagli assegnatari.

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, per le successive vendite, il prezzo di alienazione verra' indicizzato, per il suo ammontare complessivo, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei costi di costruzione e sara' diminuito di una percentuale di deprezzamento calcolata come segue:

- da 0 (zero) a 10 (dieci) anni non verra' applicata alcuna percentuale;
- da 11 (undici) e fino al termine di validita' della convenzione dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) ogni anno.

La determinazione della percentuale di deprezzamento nell'ambito degli intervalli sara' fatta anche in base allo stato di conservazione dell'edificio.

Nel caso di rivendita da parte del primo assegnatario e cosi' di seguito, il prezzo base di calcolo dovra' essere maggiorato dell'I.V.A. e/o delle imposte nonche' delle notule di spesa e degli onorari notarili e tenendo conto delle eventuali spese sostenute per opere di miglioria o di manutenzione straordinaria realizzate dal proprietario dopo l'ultimazione della costruzione.

La determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio, dopo la prima

vendita, dovrà essere preventivamente verificata dal Comune.-----

ARTICOLO 6) - Direzione dei lavori-----

Le cooperative acquirenti sono tenute alla nomina di un Direttore dei Lavori scelto tra i liberi professionisti abilitati a tale mansione, che non siano dipendenti dalle medesime.-----

Ai Direttori dei Lavori, oltre alle mansioni e responsabilità specifiche di Legge, saranno demandate le seguenti funzioni:-----

a) verbalizzazione e disposizione circa inizio, sospensione, ripresa e ultimazione lavori;-----

b) scelta delle opere, delle modalità di esecuzione, nonché dei materiali, nell'ambito delle previsioni di Capitolato.-----

ARTICOLO 7) - Collaudo edifici-----

I fabbricati e tutte le opere accessorie dovranno essere sottoposti a collaudo, prima della consegna ai soci assegnatari od anche in corso d'opera, da parte di un collaudatore per ciascun edificio scelto dal Comune di Bergamo tra una terna di tecnici iscritti nell'Albo Regionale dei collaudatori.-----

Il collaudatore dovrà riscontrare la rispondenza del fabbricato al progetto, la rispondenza delle opere compiute al Capitolato, la rispondenza delle coibentazioni alle norme di Legge o di contratto, l'esattezza tecnica dei conteggi relativi alla determinazione del prezzo ivi compreso le eventuali migliorie.-----

Il collaudatore in caso di riscontro di eventuali vizi o difetti dell'opera in rapporto al progetto ed al Capitolato preso nel suo complesso, deciderà altresì se prescrivere alla cooperativa acquirente gli opportuni adeguamenti o provvedere a correlativa riduzione del prezzo finale.-----

Le spese di collaudo saranno a carico delle cooperative acquirenti.-----

Il collaudatore dovrà provvedere alla trasmissione al Comune dei Verbali di collaudo entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori.-----

ARTICOLO 8) - Requisiti assegnatari-----

Gli alloggi costruiti con relativa autorimessa pertinenziale, ad eccezione di quelli con obbligo alla locazione di cui al successivo art. 9, dovranno essere assegnati a soggetti che posseggano i seguenti requisiti soggettivi:-----

. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza in altro Stato, di essere in possesso di permesso di soggiorno;-----

. avere la residenza ovvero l'attività lavorativa nel Comune di Bergamo o impegnarsi a trasferire la residenza in detto Comune entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di assegnazione;-----

. non essere titolari essi stessi o il coniuge non legalmente separato, o altro soggetto indicato nello stato di famiglia, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di altro alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia nel Comune di Bergamo;-----

. avere un reddito complessivo, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, calcolato sommando tutti i redditi imponibili prodotti dai componenti del nucleo familiare al netto degli oneri deducibili non superiore a quello fissato dalle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale agevolata, con deduzione di euro 5.000 (cinquemila) per ogni figlio a carico ed ulteriore deduzione di euro 5.000 (cinquemila) per coniuge o convivente a carico.-----

Per quanto non espressamente specificato relativamente alla verifica dei requisiti soggettivi che dovranno essere accertati dal Comune di Bergamo, verranno adottati i criteri, modalita' e definizioni indicati con provvedimenti regionali in materia di edilizia agevolata.-----

Non e' richiesto il possesso dei sopra citati requisiti qualora i promissari acquirenti/assegnatari si obbligano a locare gli alloggi per un periodo minimo di dieci anni a decorrere dalla data di stipula del primo contratto di locazione ed alle condizioni di seguito descritte.-----

ARTICOLO 9) - Impegno alla locazione-----

Le cooperative acquirenti si obbligano a destinare direttamente od a far destinare ai propri assegnatari/acquirenti in locazione per un periodo minimo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula del primo contratto di locazione, una quota di alloggi non inferiore al 7% (sette per cento) del volume residenziale complessivo dell'intero intervento, a soggetti aventi i requisiti soggettivi descritti al precedente art. 8, che dovranno essere verificati dal Comune. Il canone annuo di locazione per alloggio, relative pertinenze ed accessori (autorimessa, cantina eccetera) dovra' essere determinato in misura non superiore al 3,50 (tre virgola cinquanta) per cento del prezzo di assegnazione/cessione.-----

Il contratto di locazione e l'aggiornamento del canone saranno definiti secondo le modalita' previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.-----

L'acquirente per se' e successori ed aventi causa, si obbliga a trasmettere al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione presso il competente Ufficio, copia dei contratti di locazione.-----

Alla scadenza del vincolo alla locazione l'alloggio potra' continuare ad essere locato sulla scorta delle disposizioni sopra indicate oppure alienato a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8 e cio' fino alla scadenza della presente convenzione.-----

ARTICOLO 10) - Canone di locazione-----

In caso di locazione per tutti gli alloggi realizzati si dovra' applicare relativamente alle modalita' di determinazione del canone e di stipula del contratto nonche' del possesso dei requisiti soggettivi del conduttore quanto disposto nei commi 1 e 2 del precedente art. 9).-----

ARTICOLO 11) - Arbitrato-----

I contratti di assegnazione/vendita e di locazione degli alloggi verranno stipulati, nell'osservanza dei criteri in questa sede stabiliti, tra i diretti interessati.-----

In caso di mancato accordo, circa l'interpretazione ed esecuzione dei criteri stessi, le parti interessate, a proprie cure e spese e con esonero del Comune da ogni onere relativo, faranno ricorso al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre periti di cui due nominati dalle parti ed il terzo dal Comune di Bergamo.-----

ARTICOLO 12) - Penalita'.-----

I trasferimenti delle aree di cui alla parte seconda del presente atto si intenderanno risolti nei confronti di ciascuna cooperativa acquirente e loro eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con conseguente retrocessione al Comune di Bergamo delle aree compravendute qualora:--

a) vengano stipulati atti di assegnazione/vendita di alloggi senza la preventiva verifica del prezzo tra il Comune ed acquirente secondo le prescrizioni di cui al presente atto;-----

b) le costruzioni non vengano iniziate ed ultimate entro i termini fissati al precedente art. 2);

c) non vengano pagate, entro 60 (sessanta) giorni le somme di cui agli artt. 2, 3 e 4) parte seconda.

Le opere eventualmente realizzate nonche' il corrispettivo versato per la cessione delle aree e per gli oneri di urbanizzazione decurtato del 10% (dieci per cento), salvo possibili maggiori danni, verranno rispettivamente indennizzate e rimborsate dal Comune all'acquirente decaduto, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo assegnatario il diritto di proprieta', sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'acquirente decaduto e dall'assegnatario subentrante. Dall'indennita' saranno inoltre detratte le spese occorse per la stima peritale.

ARTICOLO 13) - Disposizioni finali

Il Comune si riserva la facolta' di verificare in qualsiasi momento il puntuale rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.

Le cooperative acquirenti per se', loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, sono obbligate ad inserire nei singoli atti di assegnazione/vendita apposita clausola che impegni i futuri assegnatari/acquirenti a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente atto.

ARTICOLO 14) - Durata convenzione

La validita' dei contenuti della convenzione e' fissata in 20 (venti) anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

ARTICOLO 15)

Foro competente per qualunque controversia inerente al presente atto e' quello di Bergamo.

ARTICOLO 16)

Le parti autorizzano la voltura e la trascrizione del presente atto presso i competenti Uffici del Catasto e dei Registri Immobiliari di Bergamo, con esonero per il Signor Conservatore dei Registri medesimi da ogni responsabilita' al riguardo.

ARTICOLO 17)

Tutte le spese e i diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, fino alla loro completa esecuzione, sono a carico delle cooperative acquirenti, la quali potranno chiedere i benefici fiscali previsti dagli artt. 73 e 74 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, della Legge n. 601 del 29 settembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le parti come sopra costituite rinunciano all'ipoteca legale.

Le parti mi esentano dalla lettura degli allegati.

Scritto da persona di mia fiducia, su quarantaquattro facciate di undici fogli, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alle parti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore quindici e cinquanta (15,50).

Firmato: Massimo Casanova - Giacomo Togni - Balzarini Natalino - Matteo Volpi.

-----Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).-----

REGISTRATO A BERGAMO 2 IL GIORNO 09 APRILE 2009 AL N.RO
5134/1T PER EURO 3.064,16.-----
PUBBLICATA PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI
IMMOBILIARI DI BERGAMO IL GIORNO 10 APRILE 2009 AI N.RI
19747/10722 - 19746/10721 - 19745/10720 - 109744/10719 19743/10718 -
19741/10716 - 19742/10717 - 19740/10715 - 19739/10714-----